DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER IL 1992

Art. 17

Proroga dei termini

Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15- ter del decreto-legge n. 415 del 1989, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede con l'importo da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarieta' per la redistribuzione tra comuni, province e comunita' montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui e' concessa l'aspettativa per motivi sindacali e' costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 aprile 1992, un apposito comitato di garanzia. Il comitato e' composto da sette membri, due dei quali in rappresentanza dell'ANCI ed uno in rappresentanza dell'UPI, dell'UNCEM, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 luglio 1992, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, saranno fissate le modalita' per la quantificazione del fondo, nonche' i criteri per il suo riparto. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, e' prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

Versione in vigore dal 21 gennaio 1992, non più in vigore dal 21 marzo 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-il-1992/art-17-proroga-dei-termini/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it